

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 22/04/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 03.12.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.03.2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

in via principale

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 536,14 per commissioni, provvigioni e oneri assicurativi non maturati (richiama a sostegno l'ordinanza del Tribunale di Torino del 22.09.2020);

in via subordinata

- il rimborso degli oneri *recurring* secondo il criterio *pro rata temporis* e degli oneri *up front* secondo il criterio della curva degli interessi;

in ogni caso:

- spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e interessi legali dal reclamo.

Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza *Lexitor* concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente.
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolati secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, per un importo totale di € 67,09;
- la natura meramente cautelare della citata ordinanza del Tribunale di Torino, pertanto priva di definitività, e che la stessa non ha condannato la Banca a restituire ai clienti alcun importo aggiuntivo oltre quelli già riconosciuti e decurtati in sede di estinzione anticipata;
- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi *up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la

interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi *up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Nel merito, il Collegio ravvisa la natura *up front* delle commissioni lett. A e provvigioni lett. C, in quanto corrispettivo per attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Natura *recurring* compete, invece, alle commissioni lett. B, in quanto corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Sono in atti le C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto) alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi già effettuati e ribadita la rimborsabilità degli oneri assicurativi secondo il criterio contrattuale, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	37
rate residue		23

TAN	▶	6,70%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	38,33%
- in proporzione alla quota interessi	16,11%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione lett. A (up front)	€ 265,20	€ 101,66 ○	€ 42,73 ⊗	○		€ 42,73
○	commissione lett. B (recurring)	€ 265,20	€ 101,66 ⊗	€ 42,73 ○	○	€ 101,66	€ 0,00
○	provvigioni lett. C (up front)	€ 510,00	€ 195,50 ○	€ 82,17 ⊗	○		€ 82,17
⊗			○	○	○		€ 0,00
○	oneri ass. vita e impiego (recurring)	€ 623,43	€ 238,98 ○	€ 100,44 ○	⊗	€ 67,09	rimborsati
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	⊗		
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 125
interessi legali	sì ▼

Non merita, infine, accoglimento la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 125,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS